



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ACCORDO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 per la realizzazione della Linea d'investimento 1.1.2 "Autonomia degli Anziani non autosufficienti" di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"

TRA

Il Servizio Sociale dei Comuni, Ambito Territoriale del Friuli Centrale Ente Gestore Comune di Udine (codice fiscale Ente 00168650307), rappresentato dalla Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale, dott.ssa Nicoletta Stradi;

E

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (codice fiscale 02985660303), rappresentata dal Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f., dott. Massimo Di Giusto;

di seguito indicate anche come "le parti":

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna

Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e ss.mm.ii.;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", - Linea d'investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani on autosufficienti", incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziata per un importo complessivo di € 2.460.000;

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Investimento/Sub investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR e delegando all'Ente Capofila anche le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target, mantenendo in capo all'Ente Capofila gli interventi PNRR, il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(...) /a disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il l'Investimento/Sub investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023;

VISTA la delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n.1964 con la quale vengono approvate le "Linee d'indirizzo per la realizzazione di sperimentazioni di domiciliarità comunitaria";

CONDIDERATO CHE le finalità della sperimentazione di cui alla suddetta deliberazione della giunta regionale presentano significative analogie con i percorsi realizzati dai Servizi sociali dei Comuni nel contesto delle progettualità previste dalla Missione 5 del PNRR, e che uno dei territori pilota individuato per la sperimentazione della domiciliarità comunitaria è quello del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale;

CONSIDERATO che le finalità della sperimentazione di cui alla DGR 1964/2021 presentano significative analogie anche con i percorsi realizzati dalle Aziende sanitarie nell'ambito delle progettualità previste dalla Missione 6 "Salute", Componente 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale);

CONDIDERATO CHE per la realizzazione delle attività inerenti la sperimentazione della domiciliarità comunitaria l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale hanno stipulato apposito accordo di programma approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.8 del 16.3.2023;

TENUTO CONTO che il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale ha presentato domanda di ammissione al finanziamento dei progetti relativi alla Missione 5 - componente 2 - del PNRR in data 24.3.2022 e che con Decreto Ministeriale n.98 del 9.5.2022 sono state approvate le liste degli ATS ammessi a finanziamento e che il Comune di Udine, Ente gestore del SSC Ambito Territoriale "Friuli Centrale", è stato ammesso a tutte le Linee finanziarie per le quali ha presentato domanda di finanziamento sia come Ente capofila sia in partenariato con altri Ambiti territoriali;

CONSIDERATO che, come previsto dall'Avviso 1/2022, la scheda progetto, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi alla Linea di Investimento 1.1.2 sono stati caricati dall'Ambito Friuli Centrale sull'apposita Piattaforma gestionale;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CONSIDERATO che in data 16.3.2023 è stata comunicata l'approvazione del progetto dell'Ambito Friuli Centrale e che, in data 28.4.2023, è stata sottoscritta la convenzione tra Unità di Missione PNRR, Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ATS «Friuli Centrale»;

CONSIDERATO che con nota di chiarimenti, prot. n. 8463 del 30/09/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito per ciascuna Linea di investimento cosa deve intendersi per "Dichiarazione di Avvio dell'Attività" al fine di ricevere la prima quota di anticipazione e considerato che per la linea 1.1.2 la data di inizio di attività corrisponde alla "comunicazione da parte del soggetto attuatore della costituzione dell'equipe multidisciplinare che elaborerà i singoli progetti di intervento dei soggetti beneficiari";

CONSIDERATO che in data 15.5.2023 è pervenuta la richiesta da parte del Ministero, prot. n. 550 del 12.5.2023, di richiesta di trasmissione della dichiarazione di inizio attività e contestualmente la richiesta di anticipazione secondo il format ministeriale relativa alla suddetta Linea di Investimento;

VISTI i tre Tavoli coprogrammazione - "Disabilità", "Anziani", "Marginalità" - istituiti con deliberazioni n.835 del 31.5.2022 e n.1623 del 7.10.2022 ai quali hanno aderito diversi Enti del Terzo settore e che hanno visto la partecipazione degli Enti pubblici tra i quali l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale;

VISTA la consolidata esperienza delle parti nella gestione delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) quale organismo operativo chiamato a garantire l'integrazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale e costituita da un'equipe professionale con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni sanitari e sociali complessi e di rilevare e classificare le condizioni di bisogno, per poter definire il percorso più appropriato per e con le persone;

CONSIDERATO che l'UVM costituisce il punto di accesso prioritario, in particolare per le persone anziane e con pluripatologie e rappresenta lo strumento essenziale per garantire l'integrazione dei servizi territoriali

RITENUTO necessario sistematizzare le prassi già in uso tra le parti anche alla luce delle progettualità innovative promosse dalla Regione FVG a supporto della domiciliarità;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate

Articolo 2

OGGETTO

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione della collaborazione tra le parti nell'ambito delle attività previste per la realizzazione **della Linea d'investimento 1.1.2 "Autonomia degli Anziani non autosufficienti" di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", codice CUP C94H22000120006**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per consolidare le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) attraverso l'equipe multiprofessionale al fine di elaborare e monitorare i progetti personalizzati a favore delle persone anziane nell'ottica del riconoscimento di un diritto soggettivo alla presa in carico integrando i diversi punti di vista per analizzare in forma completa e approfondita i bisogni e le risorse dell'anziano

Articolo 3

IMPEGNI DELLE PARTI

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla Linea di Investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti", le parti si impegnano a realizzare i compiti di seguito elencati

L'AMBITO TERRITORIALE DEL FRIULI CENTRALE:

1. E' l'Ente Capofila e responsabile per l'attuazione del programma del Progetto ed assume integralmente gli obblighi previsti dall'articolo 12 dell'Avviso 1/2022 e quelli derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di finanziamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne deve garantire l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea
2. È assegnatario delle risorse e responsabile dell'utilizzo delle stesse e della loro rendicontazione
3. Assume il coordinamento e sovrintende a tutte le fasi e le attività del Progetto, garantendo la realizzazione operativa nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti all'investimento/sub investimento di competenza
4. Cura i procedimenti amministrativi e contabili connessi alla realizzazione del Progetto
5. Riveste il ruolo di stazione appaltante e di referente nei rapporti di co-progettazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e in ogni altra procedura di convenzionamento e affidamento a soggetti e/o operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Progetto
6. Mantiene attivi i tre Tavoli- "Disabilità", "Anziani", "Marginalità" - istituiti con deliberazioni n.835 del 31.5.2022 e n.1623 del 7.10.2022 e ne cura la gestione
7. Garantisce di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari, preposti ai controlli, tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA

L'ASUFC – DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI UDINE:

1. Attraverso i rispettivi operatori, beneficia delle attività e degli interventi previsti dal Progetto e assicura la massima collaborazione all'Ambito Friuli Centrale relativamente ad ogni adempimento occorrente per la completa realizzazione del Progetto
2. Si impegna a collaborare per lo svolgimento delle attività progettuali con continuità, dando immediata comunicazione all'Ambito Friuli Centrale di tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento delle



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



attività, nonché a collaborare al fine di consentire allo stesso di adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 12 dell'Avviso 1/2022 e quelli derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di finanziamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. Si adopera per inviare all'Ambito Friuli Centrale ogni documentazione riguardante il Progetto da questa richiesta, nonché a promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo
4. Si impegna ad avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi
5. Si adopera per rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo procedurale relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla completa attuazione del Progetto
6. Partecipa attivamente ai tre Tavoli- "Disabilità", "Anziani", "Marginalità" - istituiti con deliberazioni n.835 del 31.5.2022 e n.1623 del 7.10.2022 garantendo, per quanto possibile, la continuità dei professionisti individuati
7. Aggiorna costantemente l'Ambito "Friuli Centrale" relativamente alle progettualità di cui alla Missione 6 "Salute", Componente 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) integrando le specifiche attività che si integrano con la Linea di investimento 1.1.2 Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"

Le parti (Servizio Sociale dei Comuni "Friuli Centrale" e ASUFC – Distretto Sociosanitario di Udine), in esecuzione del presente accordo:

1. Contribuiscono allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate;
2. Sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata;
3. Si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR;
4. Si impegnano, in particolare, a promuovere percorsi di rafforzamento delle modalità di integrazione sociosanitaria consolidando e sistematizzando le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) quale organismo operativo chiamato a garantire l'integrazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale
5. Si impegnano, attraverso i propri professionisti, a partecipare attivamente alle UVM costituendo equipe professionali con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni sanitari e sociali complessi e di rilevare e classificare le condizioni di bisogno, per garantire la progettazione, il



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



management e l'accompagnamento dei beneficiari ponendo particolare attenzione alla documentazione di processo

Articolo 4

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Servizio Sociale dei Comuni, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento nel sistema informativo, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano
2. Il Servizio Sociale dei Comuni pertanto, dovrà inoltrare al Servizio centrale del PNRR almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano

Articolo 5

ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento
2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte
3. L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, pari di norma al 10% dell'importo della spesa dell'investimento in oggetto
4. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento) fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa dell'Investimento, sono assegnate all'Ente Capofila della linea di intervento PNRR nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa
5. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero milestone e target correlati



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Articolo 6

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dal Servizio Sociale dei Comuni in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Udine, legalmente rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello n. 1
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, del presente Accordo

Art. 7

RIDUZIONE O REVOCA DEI CONTRIBUTI

Nel caso in cui l'Ente Capofila non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente

Articolo 8

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto all'indirizzo di posta elettronica, qui di seguito precisato: pnrr.friulicentrale@comune.udine.it

Articolo 9

DURATA E PROROGA

1. Il presente Accordo decorre dalla sua sottoscrizione e termina contestualmente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le operazioni richiesti per la chiusura del Progetto
2. La data di termine delle operazioni di cui al comma 1 è comunicata a mezzo PEC dal Servizio Sociale dei Comuni a tutti i servizi partner

Articolo 10

CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale

Articolo 11

NORME APPLICABILI

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché dai principi generali del Codice Civile
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990

Articolo 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola
2. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché dai principi generali del Codice Civile
3. È sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990
4. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni
"Friuli Centrale"
dott.ssa Nicoletta Stradi

Il Direttore di Servizi Sociosanitari f.f.
"Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale"
dott. Massimo Di Giusto